



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 383 del 13/06/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI.

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- l'Università degli studi di Pavia, con e-mail del 20 marzo 2025, prot. ASST n. 20326, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Alessia Celsi, medico iscritto alla scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali, per lo svolgimento di uno stage fuori rete formativa presso la SC Malattie infettive, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali dell'Università degli studi di Milano - Bicocca;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità di svolgimento della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Alessia Celsi presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca

collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore f.f. della SC Malattie infettive ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Alessia Celsi la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi di Pavia per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in malattie infettive e tropicali;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi di Pavia la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Alessia Celsi di attività formativa professionalizzante presso la SC Malattie infettive, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE
NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI PER
LAUREATI MEDICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA**

TRA

l'Università degli studi di Pavia (di seguito indicata come "Università"), con sede in Pavia, Strada Nuova 65, in persona del prof. Bruno Raffaele, nato a Cosenza il 29 maggio 1966, Direttore della scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova 65, a quanto infra autorizzato in esecuzione della delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19 settembre 2017

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII (di seguito indicata come "ASST"), con sede in Bergamo, Piazza OMS 1, in persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, nato a Treviglio il 3 maggio 1960, domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OSM 1 di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e collettivamente "Parti"

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali

delle Università;

- l'art. 20 del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata a ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;

- gli artt. 34 e seguenti del d.lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'art. 3 del D.I. 4 febbraio 2015 n. 68, di risorse assistenziali e socioassistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;

- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 ha introdotto gli standard e i requisiti per ogni tipologia di scuola nonché gli indicatori di attività formativa e assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;

- tale decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini (stage) da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- la SC Malattie infettive costituisce struttura della rete formativa della scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali dell'Università degli studi di Milano-

Bicocca e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

- il Consiglio della scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali in data 9 aprile 2025 ha valutato l'istanza presentata dal dott.ssa Alessia Celsi e ha autorizzato lo svolgimento del periodo di stage formativo presso l'ASST sulla base degli obiettivi formativi come meglio precisati al successivo art. 5.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica

L'ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di formazione specialistica in malattie infettive e tropicali, la dott.ssa Alessia

Celsi, nata a [REDACTED], il [REDACTED], residente a [REDACTED] in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED].

Art. 3 – Durata della formazione specialistica

Il periodo di formazione specialistica si svolge dal 1 agosto 2025 al 31 gennaio 2026 o a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale della presente convenzione, se posteriore.

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le

attrezzature della SC Malattie infettive con orario di accesso da concordare con il direttore f.f. della struttura.

Art. 5 – Obiettivi e modalità della formazione specialistica

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- approfondimento delle conoscenze in termini di antibioticotераpia e antibioticoresistenza;
- inquadramento del paziente infettivologico complesso e appropriatezza antibiotica;
- inquadramento dei programmi di antimicrobial stewardship in particolare nell'attività di sorveglianza e prevenzione delle infezioni ospedaliere;
- gestione multidisciplinare di pazienti infettivologici complessi (endocardite, trapianto di organo solido).

Art. 6 – Natura giuridica della formazione specialistica

Il periodo di formazione specialistica non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro. La frequenza del medico è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di formazione specialistica si svolge sotto la guida della dott.ssa Laura Comi, dirigente medico della SC Malattie infettive indicato come tutor dall'ASST.

La dott.ssa Elena Maria Seminari è tutor universitario designato dal Consiglio della scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso

le strutture dell'ASST è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al direttore

della scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal

Consiglio della scuola di specializzazione.

Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento del periodo di frequenza delle strutture dell'ASST, il medico

in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente

convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'ASST il medico in formazione specialistica è

tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di

specializzazione di appartenenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene,

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di formazione specialistica

Durante lo svolgimento delle strutture dell'ASST l'attività di formazione è seguita e

verificata dal tutore universitario. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata

l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della

scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare tale attività

periodicamente e/o al termine del periodo di formazione.

Art. 11 – Copertura rischi professionali

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico a garantire idonee coperture per i rischi

professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività

assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle

stesse condizioni del proprio personale.

ART. 12 - Prevenzione e sicurezza

Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 2008 n. 81, che svolge attività presso le strutture dell'ASST ed è esposto a rischi, è | |
| | equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e | |
| | sicurezza. | |
| | Al riguardo, l'ASST, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al comma 1 garantisce le | |
| | misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione | |
| | specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia | |
| | di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, | |
| | esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST medesima. | |
| | Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni | |
| | normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori | |
| | eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST. | |
| | Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, | |
| | sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Le Parti convengono che l'accertamento della | |
| | idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della | |
| | struttura sanitaria di prima assegnazione. | |
| | L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di | |
| | idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria | |
| | universitaria. Lo studente è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente | |
| | biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali. | |
| | Qualora il medico specialista in formazione dovesse svolgere attività disciplinate dal | |
| | d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in | |
| | materia di radioprotezione e, in particolare: | |
| | - l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università (nome ed email | |
| | saranno forniti insieme alla classificazione) le informazioni da questi richieste e | |
| | ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. | |
| | | |

101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il

medico in formazione specialistica sia classificato come “esposto”, alla definizione dei

vincoli di dose;

- in ottemperanza agli artt. 109, 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l’Università

trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo delle

classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica

sia classificato come “esposto”, l’Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui

all’art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e, per il tramite del direttore della scuola, trasmetterà

all’ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto, la

formazione generale di radioprotezione, i vincoli di dose e il nominativo dell’esperto

di radioprotezione incaricato dall’Università;

- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l’ASST

provvederà all’informazione e alla formazione specifica del medico in formazione

specialistica prevista dall’art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di

protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale. Nel

caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato “esposto”, l’ASST

provvederà inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la

classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere

con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione

sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Art. 13 – Mensa

L’ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica

nell’ambito della presente convenzione l’accesso alla mensa nei giorni di effettiva

presenza e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio alle condizioni previste

dai rispettivi regolamenti aziendali.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione.

L'Università e l'ASST nell'esecuzione delle attività previste dalla convenzione, ciascuna per le rispettive competenze, riconoscono di agire in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano reciprocamente a operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali applicabile.

Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna Parte richiama la propria informativa consultabile sul sito internet istituzionale. L'informativa dell'Università è consultabile nella sezione "Privacy" del sito istituzionale <http://privacy.unipv.it/>. L'informativa dell'ASST è consultabile sul sito <http://www.asst-pg23.it/component/trasparenza/11>.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni, le Parti si impegnano anche a:

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | - consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno | |
| | alla riservatezza; | |
| | - assistere l'altra Parte, ove possibile, per dare seguito a eventuali richieste per | |
| | l'esercizio dei diritti dell'interessato; | |
| | - mettere a disposizione dell'altra Parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le | |
| | informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali | |
| | ispezioni. | |
| | I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno | |
| | più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi | |
| | eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa. | |
| | Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari | |
| | per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione e, per essi, è | |
| | stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra | |
| | informazione di cui venga a conoscenza nell'ambito di detta attività. | |
| | A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati | |
| | dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni | |
| | impartite dalla stessa ASST. | |
| | ART. 15 – Durata | |
| | La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha durata | |
| | di mesi sei, dal 1 agosto 2025 al 31 gennaio 2026. | |
| | La presente convenzione potrà essere prorogata, previo accordo tra le Parti, per una | |
| | durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della | |
| | scuola di specializzazione a cui è iscritto il medico in formazione. | |
| | ART. 16 – Recesso | |
| | Le Parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con | |
| | | |

congruo preavviso da inoltrare mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.

ART. 17 - Imposte

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131, a cura e spese della Parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale dall'Università ex art. 15 dello stesso DPR n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione regionale delle entrate per autorizzazione dell'Agenzia delle entrate, Ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22 novembre 2001. Trattandosi di atto tra pubbliche amministrazioni, la convenzione viene sottoscritta con firma digitale o a essa assimilata, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990 n. 241 e secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Art. 18 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Art. 19 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse derivare dall'esecuzione della presente convenzione sarà competente il foro di Bergamo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli studi di Pavia

Il Direttore della scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali

prof. Bruno Raffaele

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Il Direttore generale

dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 381/25)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 12/06/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
